

Pubblicato il 19/09/2023

N. 00459/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 00967/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 967 del 2023, proposto da Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione con decreto presidenziale monocratico, e successivamente collegiale,*

degli effetti, della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 1009 del 11 agosto 2023 avente ad oggetto “Stagione venatoria 2023/2024. Riadozione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)”, pubblicata in BURV, parte 2°, n.111 del 16 agosto 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

LETTA l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui l'Associazione ricorrente chiede la sospensione del provvedimento di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2023/2024, rappresentando il grave e irreparabile danno conseguente all'apertura della caccia, fissata alla data del 17 settembre 2022;

RITENUTA, in ragione della complessità della questione di legittimità costituzionale formulata con il primo motivo di ricorso, nonché delle ulteriori questioni prospettate con gli ulteriori motivi di gravame, afferenti complessivamente all'articolato contenuto del calendario venatorio adottato dalla Regione Veneto con la delibera impugnata, l'opportunità della loro delibazione in sede collegiale e nel contraddittorio tra le parti;

RITENUTO, quanto al profilo dell'invocato *periculum in mora*, che esso non rivesta la particolare qualificazione richiesta dall'art. 56 c.p.a., avuto riguardo:

- al lasso temporale intercorso tra pubblicazione dell'atto impugnato (16/08/2023) e la notifica del ricorso qui in esame (18/09/2023), in relazione alla data di pre-apertura della caccia fissata dalla Regione Veneto (17/09/2023);  
- alla richiesta di generalizzata sospensione della delibera impugnata, nella parte in cui essa ha anticipato l'apertura della caccia al 17 settembre 2023 rispetto alla data del 1° ottobre 2023 indicata dall'ISPRA, in relazione ad alcune specie, nel parere reso sul calendario venatorio regionale e costituente l'allegato a) alla delibera impugnata;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti fissati dal richiamato articolo 56 c.p.a. per la concessione di misure cautelari in assenza del contraddittorio tra le parti;

RILEVATO, infine, che non si rinviene in atti istanza di abbreviazione dei termini (art. 53 c.p.a.);

P.Q.M.

- a) rigetta l'istanza di misure cautelari monocratiche;
- b) fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 ottobre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 19 settembre 2023.

**Il Presidente**  
**Ida Raiola**

IL SEGRETARIO